



21411 2013

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Presidente -

\*FALLIMENTO E  
ISTITUTI AFFINI

Dott. LUIGI MACIOCE

- Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Rel. Consigliere -

Ud. 04/06/2013 - CC

Dott. CARLO DE CHIARA

- Consigliere -

R.G.N. 4699/2012

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

Ud. 21411

Rep.

C.V. + C.I.

AMV

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 4699-2012 proposto da:

GRAZIELLA

, elettivamente

domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall'avvocato

FRANCO, giusta

mandato speciale in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

CURATELA DEL FALLIMENTO SEFLEC SNC DI

FRANCESCA & C. in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'OROLOGIO 7,

presso lo studio dell'avvocato

NICOLA, rappresentata e

difesa dall'avvocato MARIA LETIZIA

, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

5130  
13

avverso la sentenza n. 730/2011 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA del 31.3.2011, depositata il 09/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che si riporta alla relazione scritta.

#### In fatto e in diritto

E' stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata alle parti, la seguente relazione: "Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato <sup>che</sup> Graziella ha proposto ricorso per cassazione della sentenza n.730/2011 pubblicata il 9 agosto 2011 con la quale la Corte d'appello di L'Aquila ha rigettato l'appello da lei proposto avverso la sentenza resa il 22.2.2008 dal Tribunale di Chieti che, accogliendo parzialmente l'opposizione proposta dalla contro il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su istanza della Curatela del fallimento della Seflec s.n.c. di ] Franco & c., ha rideterminato in € 106.183,54 il richiesto corrispettivo (€ 168.000,77) dei lavori di costruzione di un immobile eseguiti dalla società fallita su incarico della opponente, che ha condannato al relativo pagamento previa revoca del decreto opposto; che l'intimata Curatela resiste con controricorso; considerato che con il primo motivo la ricorrente denuncia l'omessa motivazione sulla erronea statuizione del giudice di primo grado secondo la quale la avrebbe abbandonato, in sede di conclusioni finali, la domanda riconvenzionale per il risarcimento danni da inadempimento di controparte, proposta in atto di opposizione; che con il secondo motivo denuncia la violazione o falsa

applicazione degli artt.81 L.Fall. (a seguito del fallimento della appaltatrice, il Curatore non aveva inteso subentrare nel contratto, che si era quindi sciolto con conseguente caducazione dei suoi effetti *ex tunc* ed inammissibilità della domanda di adempimento azionata con il decreto ingiuntivo), dell'art.1672 cod.civ. (che, regolando i casi di impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera per causa non imputabile ad alcuna delle parti, non sarebbe applicabile nel caso in esame), dell'art.114 cod.proc.civ. (atteso che la decisione secondo equità sulla determinazione del corrispettivo non poteva essere emessa in difetto di espressa richiesta delle parti);

ritenuto che il ricorso non sembra meritevole di accoglimento;

che, quanto al primo motivo, la censura di omessa motivazione presuppone evidentemente che la statuizione del giudice di primo grado avesse fatto oggetto di uno specifico motivo di appello, il che non appare neppure affermato, tantomeno dimostrato, nel ricorso in esame;

che, quanto al secondo motivo, la Corte di merito pare avere rettammente interpretato il disposto delle norme di legge richiamate in conformità all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr.ex multis: Cass.n.3529/1980; n.5112/1994; n.11942/1998) laddove ha ritenuto che lo scioglimento del contratto di appalto a seguito del fallimento dell'appaltatore (art.81 l.fall.) costituisce un effetto legale *ex nunc* della sentenza dichiarativa e non costituisce quindi causa di responsabilità della procedura nei riguardi del committente, il quale dunque è tenuto, ex art.1672 cod.civ., a pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera; né pare possa confondersi (cfr.ex multis Cass.n.25943/07; n.7049/12) la decisione della causa secondo equità a norma dell'art.114 cod.proc.civ. —che prescinde dallo stretto diritto-

con il ricorso a criteri equitativi nella determinazione della parte proporzionale del corrispettivo pattuito corrispondente all'eseguito, ricorso che, specie nel caso in cui il corrispettivo sia stato pattuito a corpo (circostanza che appare solo genericamente contestata in ricorso), è consentito al giudice anche d'ufficio ove dia conto dei dati obiettivi utilizzati e del processo logico seguito: ciò che nella specie non appare far difetto nel provvedimento impugnato, del resto non censurato sotto il profilo della motivazione resa sul punto; ritiene che, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, il ricorso dovrebbe essere rigettato in camera di consiglio a norma degli articoli 375 e 380 bis c.p.c.”

2. Il collegio, all'esito della adunanza in camera di consiglio, condivide i motivi in diritto evidenziati nella relazione, in replica alla quale del resto non è stata esposta, né da parte ricorrente né dal Procuratore Generale, alcuna argomentazione.

Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, in complessivi € 5.200,00 –di cui € 5000 per compenso- oltre accessori di legge.

Roma, 4 giugno 2013

Il Funzionario Giudiziario  
Ornella LATROFA



Il presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, ..... 1-8 SET. 2013



Il Funzionario Giudiziario

